





Sotto l'aspetto della distinzione per sesso, i collaboratori maschi sono **1071** e **38** le donne. Tra i testimoni, la ripartizione fra i sessi è più equilibrata, pur presentando una prevalenza maschile (**42** e **31**).

La situazione opposta si verifica invece per i familiari dei collaboratori e dei testimoni. Tra i primi, infatti, quelli di sesso femminile sono **2290**, a fronte di **1494** di sesso maschile. Tra i congiunti dei testimoni, **108** sono uomini e **88** donne.

Tra i collaboratori della giustizia, la fascia di età prevalente è quella compresa tra i **25** e i **40** anni (**569** persone su un totale di **1109**) che è maggioritaria anche tra i testimoni (**35** su **73**). Segue quella tra i **40** e i **60** anni (**543** persone tra i collaboratori e **29** tra i testimoni).

E' interessante notare la presenza, tra i testimoni titolari di proposte di protezione, di due minorenni (non ve ne sono invece tra i collaboratori).





Tra i familiari, la fascia di età prevalente è, secondo una tendenza ormai consolidata da anni, quella dei minori di 18 anni. Essi sono ben **1892, 1793** dei quali sono inseriti in nuclei di collaboratori e **99** di testimoni,

costituendo oltre il 47% del totale dei familiari sotto protezione.

Lo stato civile dei collaboratori e testimoni è rappresentato nel grafico a lato. Come si può notare, i coniugati prevalgono sia tra i primi che tra i secondi.

Nel semestre in esame, infine, nelle famiglie sottoposte a programmi di protezione sono nati complessivamente **25** bambini.



CAPITOLO II

I PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1. L'attività di verifica

Nel semestre in argomento, la Commissione Centrale ha sottoposto a verifica **613** programmi speciali di protezione. Tale attività, che la normativa impone con cadenza periodica, è finalizzata ad accertare la necessità del mantenimento del programma, tenendo conto dell'evoluzione processuale della collaborazione, del livello del pericolo e delle prospettive di reinserimento sociale.



Sono stati ulteriormente prorogati **578** programmi, mentre per altri **5** la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere informazioni supplementari all'Autorità giudiziaria. I **30** rimanenti programmi non sono

stati prorogati. In **5** casi, la decisione è stata motivata da gravi violazioni comportamentali, mentre in altri **25** si è ritenuto, su conforme parere dell'Autorità giudiziaria, che fossero venuti meno i presupposti per mantenere il programma. In questi ultimi casi, sono comunque state concesse ai collaboratori misure per favorire il loro reinserimento sociale.

La Commissione ha inoltre svolto un'attività di modifica dei programmi in relazione al numero dei soggetti in essi inclusi. In **43** casi, il programma è stato esteso, su richiesta delle Autorità giudiziarie, a congiunti non inseriti nella proposta originaria, mentre in altri **56** è stato revocato.

2. Le violazioni comportamentali

All'atto dell'ingresso nel programma speciale di protezione, ogni persona prende visione di una serie di regole, convenzionalmente denominate "codice comportamentale", che si impegna a rispettare. In sostanza, il soggetto si obbliga a non commettere reati e ad osservare ogni precauzione per tenere celati il domicilio protetto e la sua reale identità.

Ogni violazione commessa viene segnalata alla Commissione Centrale ed all'Autorità giudiziaria che ha avanzato la proposta. La Commissione è infatti l'unico organo competente ad adottare l'eventuale provvedimento di revoca.

Nel primo semestre del 2001, i collaboratori che si sono resi responsabili, alcuni più volte, di infrazioni alle regole del programma sono **26**, mentre queste ultime ammontano a **36**. Si registra un notevole calo rispetto al precedente semestre, in cui vennero rilevate **134** violazioni commesse da **95** soggetti tra collaboratori e familiari.

I comportamenti violatori consistono in **20** casi nell'inosservanza delle cautele di segretezza (spostamenti non autorizzati dalla località protetta, palesamento delle vere generalità o dello *status* di persona sotto protezione) e in **16** casi in reati.

Tra questi ultimi, prevalgono le fattispecie di delitti contro il patrimonio (6), seguiti dai reati contro l'Amministrazione della giustizia (5) e dallo spaccio di stupefacenti (2).



La Commissione Centrale ha revocato prima della scadenza 5 programmi, mentre altrettanti, nel frattempo giunti al loro naturale termine, non sono stati prorogati.

La legge di riforma ha introdotto principi di particolare rigore in materia di revoca delle misure di protezione. L'art. 13 *quater* del nuovo testo della legge 82/1991 disciplina infatti in maniera esplicita diverse ipotesi di revoca, che attengono sia alla commissione di reati sia alla inosservanza delle regole di riservatezza imposte dal programma. Viene inoltre introdotta una revoca automatica, che prescinde cioè da ogni discrezionalità della Commissione, nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale illustrativo e in quello di mancata indicazione dei beni posseduti o controllati.

CAPITOLO III

I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Al 30 giugno 2001, il sistema della protezione ospita **73** testimoni e **196** familiari, rispetto ai **61** (con **145** familiari) registrati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel periodo considerato, infatti, sono affluiti nel sistema **16** nuovi testimoni, su proposta dell'Autorità giudiziaria, mentre **4** sono usciti dal programma di protezione, beneficiando di contributi per il reinserimento sociale.

Negli ultimi anni, si è progressivamente avviata una strategia di gestione separata dei testimoni rispetto ai collaboratori della giustizia. Essa parte dalla constatazione che il testimone di giustizia, persona incolpevole che rende un prezioso servizio alle istituzioni, non deve subire una regressione della qualità della vita in conseguenza del suo ingresso nel programma di protezione.

Questo processo ha portato in primo luogo alla creazione, sia nella struttura centrale che in quelle periferiche del Servizio di Protezione, di unità che amministrano, in via esclusiva, i testimoni.

Nel novembre del 2000, la Commissione Centrale ed il Servizio Centrale di Protezione hanno anche, di comune accordo, rivisitato integralmente le norme di assistenza economica per i testi, introducendo aumenti generalizzati dell'assegno di mantenimento e dei contributi per motivi straordinari.

Si è già avuto modo di osservare che una delle novità più rilevanti della legge 45/2001 è l'introduzione di specifiche norme in favore dei testimoni. Dette norme, contenute negli art. 16 *bis* e 16 *ter* del testo, hanno il pregio di colmare una delle principali lacune della pregressa

normativa: la mancata distinzione tra il testimone e il collaboratore con un passato criminale.

La nuova legge recepisce alcune soluzioni già ampiamente praticate sul piano operativo, come l'affidamento della gestione delle due categorie a Uffici distinti e separati all'interno del Servizio Centrale di Protezione e l'adeguamento dell'importo dell'assistenza economica al tenore di vita precedente l'ingresso nella protezione.

A tutto questo, il legislatore ha aggiunto misure di risarcimento e reinserimento sociale. Tra le prime, è particolarmente interessante la possibilità, per il teste, di usufruire di finanziamenti ristoratori dell'eventuale mancato guadagno derivante dall'entrata nel programma. Mentre è infatti prevista dalla normativa in esame la possibilità di collocare in aspettativa retribuita i testimoni dipendenti pubblici, resta il problema dei lavoratori del settore privato, soprattutto delle piccole imprese, e degli imprenditori costretti ad abbandonare l'attività. L'interruzione della loro attività lavorativa ha come conseguenza quella dei loro guadagni, che può essere solo parzialmente compensata dalla misure di assistenza economica previste dal programma. Un risarcimento del mancato guadagno, la cui entità può essere determinata equamente dalla Commissione Centrale, risponde certamente al criterio generale di non accollare ai testi eventuali conseguenze negative della loro scelta di collaborare con la giustizia. Molto opportunamente, il Legislatore ha previsto l'incompatibilità tra questo tipo di risarcimento e i benefici elargiti dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.44.

E' di nuova concezione anche la norma che prevede l'acquisto, da parte dello Stato, dei beni immobili lasciati dal testimone in località d'origine. Nell'auspicio generale, essa eviterà che questi beni restino inutilizzati, come spesso è accaduto nella realtà, a causa del clima di intimidazione creato dai gruppi criminali coinvolti nelle dichiarazioni del teste, che scoraggia i potenziali acquirenti. Il ricavato della cessione dei

beni allo Stato consentirà con ogni probabilità ai testimoni di disporre di una sorta di capitale d'avviamento di una nuova attività economica.

E' stata introdotta, come misura di supporto per permettere ai testimoni di riconquistare l'autonomia economica, anche la possibilità di ottenere mutui agevolati. Non sembra tuttavia che l'attuazione concreta di questa norma possa prescindere da una sua integrazione regolamentare. Non si vede infatti in quale altro modo stabilire le condizioni di erogazione dei mutui, le modalità di restituzione delle somme, le eventuali conseguenze in caso di inadempimento dei beneficiari.

La nuova legge ha dato altresì una veste formale all'istituto della capitalizzazione delle misure di assistenza, finora largamente utilizzato dalla Commissione Centrale come forma di sostegno per il reinserimento sociale. Si tratta della corresponsione, in unica soluzione, dell'importo dell'assistenza economica erogata mensilmente rapportato ad un determinato periodo di tempo.

Come si è avuto modo di notare, la nuova disciplina dei testimoni si basa su due presupposti: garantire loro una permanenza nel programma di protezione senza cadute dello *standard* economico-sociale goduto prima di collaborare e un reinserimento sociale rapido e sicuro.

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede però efficaci forme di coordinamento con Enti e Istituzioni non direttamente coinvolti nel sistema della protezione: basti pensare al problema dell'acquisto dei beni lasciati in località d'origine, in cui è certamente interessato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come pure in quello dell'accertamento del tenore di vita pre-protezione necessario per determinare, in concreto, le misure di assistenza.

E' inoltre essenziale, su questo versante, l'intensificazione di rapporti già instaurati in precedenza, come ad esempio quello con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.